

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
SEDE CONSULTIVA:	
DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	66
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	73
SEDE REFERENTE:	
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124-859-937-3010-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal relatore e adottato come testo base</i>)	75
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	77
Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4967 e della petizione n. 1263</i>)	70
Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo. C. 4859 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 9.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2011.

Cesare DAMIANO (PD), svolgendo talune considerazioni sul provvedimento in esame, si sofferma anzitutto sull'articolo 9, con particolare riferimento ai commi 4 e 6: in proposito, rileva l'opportunità di preve-

dere che il rimborso spese, contemplato dal testo per l'attività dei tirocinanti, possa coprire l'intera durata del tirocinio professionale, includendovi, quindi, anche i primi sei mesi, attualmente esclusi dal testo in esame. Ritiene necessario, infatti, dare segnali importanti ai giovani, favorendo un'alternanza tra studio e lavoro che ne agevoli l'inserimento nel mondo professionale e prevedendo, altresì, la fissazione di un livello minimo mensile del rimborso, che potrebbe anche essere demandato a parametri retributivi di base, definiti dai relativi ordini. Con riferimento, poi, all'articolo 37, già illustrato dal relatore nella seduta introduttiva, sottolinea l'importanza di favorire l'affermarsi di un contratto omogeneo di comparto, vista la delicatezza delle mansioni svolte nel settore dei trasporti, attraverso la definizione di regole generali uniformi che scongiurino il rischio di una compressione dei diritti dei lavoratori o di una eccessiva precarizzazione dei rapporti. Ritiene, peraltro, che ciò possa avvenire salvaguardando una leale e sana concorrenza tra le imprese, anche attraverso una valorizzazione della contrattazione aziendale, che si espliciti in armonia con quella nazionale.

Nel far notare che sugli argomenti testé indicati il suo gruppo ha già presentato taluni emendamenti presso le Commissioni di merito, si augura che il relatore possa tenere conto di tali considerazioni nella propria proposta di parere, in vista di un miglioramento del testo in esame.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), di cui illustra il contenuto. Fa notare, in particolare, che essa va incontro alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, soprattutto per quanto concerne il rimborso spese dei tirocinanti, che ritiene sia opportuno copra l'intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga integralmente alla conclusione del corso di studio. Soffermandosi sulle questioni poste dall'articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di

lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, rileva che il presente testo conferma l'orientamento già indicato nell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, circa l'applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore. Auspica, pertanto, che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo, in particolare, ogni forma di *dumping* sociale.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto della proposta di parere presentata, chiede al relatore chiarimenti circa l'osservazione relativa al tirocinio professionale, atteso che non appare chiaro il momento dal quale il rimborso spese possa essere riconosciuto. Giudica positivo, inoltre, il riferimento all'esigenza di prevedere «adeguate» forme di rimborso in favore dei tirocinanti, segnalando tuttavia l'opportunità di fissare un livello minimo mensile del rimborso spese, che non dovrebbe essere inferiore ai 400 euro o, in alternativa, alla soglia minima indicata dagli ordini professionali.

Luigi MURO (FLpTP), pur condividendo il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, ritiene opportuno che un'ulteriore riflessione venga svolta sul tema del tirocinio professionale. Giudica importante, in proposito, compiere un'attenta valutazione sull'efficacia delle disposizioni vigenti in relazione alla capacità di far emergere la reale attitudine del tirocinante a svolgere la professione, in vista di una più accurata selezione dei soggetti che aspirano a diventare liberi professionisti.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, con riferimento alle questioni appena sollevate, fa notare che – con la specifica osservazione inserita nella proposta di parere – ha inteso suggerire alle Commissioni di

merito l'esigenza di far partire il rimborso spese sin dall'inizio dell'attività di tirocinio ovvero a conclusione del corso di laurea: pertanto, tale rimborso potrebbe essere escluso nei primi sei mesi di attività, soltanto nell'eventualità che questi siano coincidenti con la conclusione degli studi universitari. Quanto all'esigenza di prevedere livelli minimi del rimborso, ritiene che essi possano essere definiti nell'ambito delle « convenzioni quadro », previste dal testo in esame, stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Quanto all'osservazione del deputato Muro, ritiene che essa, pur essendo comprensibile, sia da rimettere a scelte politiche di più ampia portata, che non spetta alla Commissione assumere in questa sede.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di attendere, prima dell'espressione del parere sul provvedimento, la conclusione dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito, così come avvenuto, anche in passato, a seguito di richieste formulate dai gruppi di opposizione: sarebbe infatti inutile, a suo avviso, pronunciarsi su un testo che potrebbe essere modificato durante l'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur giudicando legittima la richiesta del deputato Fedriga, ritiene opportuno — anche alla luce di numerosi, analoghi, precedenti — che la Commissione esprima già nella giornata odierna il parere di competenza sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, considerato, peraltro, che un eventuale rinvio delle votazioni alla giornata di domani potrebbe compromettere un adeguato coinvolgimento dei gruppi e che le parti del testo — sul quale, in ogni caso, sembrano esservi margini ristretti di intervento da parte della Camera — di più diretta competenza della Commissione non sembra siano oggetto di rilevanti proposte di modifica presso le Commissioni di merito.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla

proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore, giudicando in termini critici il provvedimento in esame, che ritiene contenga solo enunciazioni di principio, prive di una reale incidenza sulla vita dei cittadini.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che il suo gruppo non parteciperà alla votazione della proposta di parere del relatore, non essendo stato messo nelle condizioni di valutare con ponderazione e attenzione il provvedimento in esame. Auspica, peraltro, che in futuro l'iter di esame dei provvedimenti in sede consultiva, diversamente da quanto avvenuto nella giornata odierna, possa svolgersi secondo modalità che consentano un reale approfondimento dei temi posti in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Intervengono il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 9.20.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124-859-937-3010-A.

(Seguito dell'esame e rinvio — Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il relatore, facendo seguito a quanto preannunciato nella precedente seduta, ha elaborato una nuova proposta di testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 2*), che prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, osserva che la nuova proposta di testo unificato, pur facendo salvo l'impianto sostanziale dell'intervento originario, mira a superare gli elementi di criticità rilevati nel corso dell'*iter*, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria. Rileva che, in tale ottica, si è ritenuto opportuno introdurre – in luogo di interventi di carattere permanente – il principio della sperimentality biennale di vigenza delle misure previste, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni; al contempo, l'estensione della durata delle agevolazioni contributive, riconosciute dal nuovo comma 1, avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione. Fa notare, infine, che le risorse integrative di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione vanno ad aggiungersi, per l'attuazione degli interventi sperimentali, a quelle già previste dalla legge n. 193 del 2000.

Auspica, pertanto, che su tale provvedimento converga il consenso di tutti i gruppi e che il suo esame possa concludersi in tempi rapidi.

Il viceministro Michel MARTONE fa presente che il Governo prende atto del nuovo testo unificato elaborato dal relatore, ferma restando l'esigenza di verificare i profili di carattere finanziario.

Amalia SCHIRRU (PD) si augura che i tempi riservati all'esame del nuovo testo unificato siano tali da garantire un reale approfondimento della materia, considerata la sua complessità e delicatezza.

Silvano MOFFA, *presidente*, assicura che l'esame del provvedimento proseguirà secondo modalità che garantiranno il pieno confronto tra i gruppi, che potrà svolgersi a partire dall'esame delle eventuali proposte emendative che saranno presentate.

Propone, quindi, di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124-859-937-3010-A, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124-859-937-3010-A, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto richiesto nella precedente seduta dal rappresentante del gruppo della Lega Nord Padania, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo unificato, appena adottato come testo base, per le ore 12 di martedì 20 marzo 2012.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, comunica che sono state presentate talune proposte emendative riferite al nuovo testo

unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base (*vedi allegato 3*). In proposito, esprime parere favorevole sugli emendamenti Saltamartini 1.1, Antonino Foti 2.1 e Amici 2.2. Raccomanda, altresì, l'approvazione del proprio emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, il quale ha un contenuto identico a quanto previsto dalla legislazione vigente, avendo il recente decreto legislativo n. 119 del 2011 già inserito la medesima modifica all'interno del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Invita, infine, al ritiro dei restanti emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto essi introducono argomenti o disposizioni che potrebbero recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Saltamartini 1.1, Antonino Foti 2.1 e Amici 2.2.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara l'intenzione di porre in votazione tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, in ragione della rilevanza delle questioni da esse portate all'attenzione della Commissione: fa notare, pertanto, che non potrà accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 2.3.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Brugger 3.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 4.1 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emenda-

mento Brugger 5.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Aniello Formisano 5.01, Paladini 5.02, Aniello Formisano 5.03 e Paladini 5.04.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà inviato alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

C. 3409 Gatti, C. 4958 Muro, C. 4988 Di Giuseppe.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4967 e della petizione n. 1263*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica preliminarmente che, facendo seguito alla richiesta formulata dalla Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – considerato che la seduta già convocata per la giornata di ieri, nella quale era previsto il suo intervento, non è stata svolta a causa dell'andamento dei lavori parlamentari – ha già assicurato alla presidenza la propria disponibilità a partecipare alla seduta di mercoledì 21 marzo: l'esame di carattere preliminare dei provvedimenti in titolo, pertanto, potrà concludersi nella prossima settimana.

Avvisa, inoltre, che rispetto alla precedente seduta è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 4967 Poli, che verte su materia analoga a quella recata dai progetti di legge di cui è già iniziato l'esame. Avverte, altresì, che in data 12 marzo 2012 è

pervenuta alla presidenza la richiesta di poter utilmente valutare, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo, le necessità esposte nella petizione n. 1263, anch'essa assegnata alla XI Commissione, con la quale si chiede una nuova disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Propone, pertanto, di procedere all'abbinamento ai progetti di legge in esame della proposta di legge n. 4967 Poli, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, nonché della petizione n. 1263, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 4967, a prima firma del deputato Poli, individua una soluzione al problema delle dimissioni « in bianco » che può considerarsi semplificata rispetto alle altre proposte di legge all'esame della Commissione, in quanto prevede di assegnare al lavoratore il potere di vanificare le dimissioni stesse, contestandole entro un breve tempo: tale soluzione, che i proponenti del progetto di legge indicano — nella relazione introduttiva — come quella « tecnicamente più corretta », è rinvenuta nell'istituto della revoca; si consente, infatti, al lavoratore di contestare la validità delle dimissioni e, per evitare possibili retrodatazioni o datazioni in bianco, si stabilisce, a carico del datore di lavoro, l'onere di comunicare al lavoratore in forma scritta la data dalla quale le dimissioni producono effetto, facendo decorrere il diritto potestativo del lavoratore dalla ricezione di tale comunicazione.

Rileva, in particolare, che l'articolo unico che compone la proposta di legge dispone che, in caso di recesso del lavoratore dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di risoluzione consensuale del rapporto, il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla sua cessazione, è tenuto a comunicare al lavoratore, mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuta estinzione del rapporto e l'atto o il fatto che l'ha determinata; in difetto, il recesso o la risoluzione del rapporto di lavoro non è valido. Fa notare, infine, che la proposta prevede che il lavoratore può revocare l'atto di recesso o l'accordo di risoluzione consensuale, anche se risultanti da fatti concludenti, dandone comunicazione per iscritto al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione o, in mancanza di questa, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro: in tal caso, il datore di lavoro è tenuto a riattivare il rapporto di lavoro e a reintegrare il lavoratore entro sette giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, segnala che la petizione n. 1263, presentata dalla signora Rosa Oliva in qualità di presidente dell'associazione di promozione sociale « Rete per la parità », intende suggerire al Parlamento una nuova disciplina per le modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: la petizione, partendo dall'analisi di una serie di dati che sono alla base della richiesta, illustra nel dettaglio le proposte normative da introdurre nell'ordinamento, che sono basate sulle diverse criticità che si erano evidenziate nell'applicazione della legge n. 188 del 2007, ormai abrogata, tenendo conto anche delle intervenute modalità di utilizzo dello strumento informatico per le procedure relative ai rapporti di lavoro. In tal senso, osserva che la petizione descrive le possibili modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da utilizzare in tutti i casi in cui si intenda recedere per iscritto dal contratto di lavoro, chiarendo quale debba essere il contenuto dei relativi moduli e le modalità di consegna della lettera stessa; essa, infine, delinea una serie di possibili varianti per risolvere le criticità della precedente regolamentazione, che vengono declinate in modo puntuale nella sua parte conclusiva.

In conclusione, ritiene che anche questa petizione possa contribuire utilmente al miglioramento del testo, in un'ottica di concreta soluzione dei problemi esistenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia – considerata l'esigenza di attendere il preannunciato confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo.
C. 4859 Poli.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 marzo 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la presidenza, dopo l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, ha ricevuto talune richieste di audizione da parte di associazioni rappresentative delle categorie interessate, che saranno valutate – al termine dell'esame di carattere preliminare – nel-

l'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Preso atto, peraltro, dei ristretti margini temporali della seduta odierna, prospetta l'opportunità di proseguire il dibattito nella prossima settimana, in modo da poter assicurare il più ampio approfondimento possibile al confronto in Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) concorda sull'opportunità di definire le modalità di svolgimento dell'ulteriore istruttoria legislativa nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA manifesta il proprio apprezzamento per la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento, attesa anche l'esigenza di consentire all'INPS – attivato per la necessaria istruttoria sull'argomento – di completare il proprio lavoro di verifica.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5025, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

rilevato che esso è parte organica di una serie di iniziative che – unitamente alle misure sulla semplificazione e alla auspicata riforma del mercato del lavoro – puntano a contribuire (dopo l'approvazione del decreto-legge cosiddetto « Salva Italia ») all'avvio della fase di ripresa economica del Paese e che, in tale contesto, esso delinea un pacchetto di misure complessivamente orientato all'obiettivo di rimuovere quegli elementi di natura conservativa e protezionistica che possono ostacolare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali e professionali;

preso atto che si tratta di prime misure che devono preludere ad una fase più impegnativa di liberalizzazioni, in linea con le direttive e gli orientamenti dell'Unione europea, soprattutto per quanto concerne gli ordinamenti delle libere professioni;

valutati i limitati profili di più diretto interesse della XI Commissione presenti nel testo approvato dal Senato;

preso atto che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 37, relative alla regolamentazione applicabile, in tema di trattamenti di lavoro, alle imprese che svolgano servizi di trasporto di merci o di persone sulla rete ferroviaria nazionale, confermano l'orientamento già indicato nell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (che ha novellato l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188), circa l'applicazione di un contratto di lavoro valido per tutto il settore;

auspicato che il Governo svolga ogni possibile azione affinché tale obiettivo sia assicurato in maniera compatibile con le esigenze di competitività delle imprese e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative del personale, escludendo in particolare ogni forma di *dumping* sociale;

preso atto che il comma 6 dell'articolo 9 dispone che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che, per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita « convenzione quadro » stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

rilevato, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo 9 prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che adeguate forme di rimborso spese coprano l'intera durata del tirocinio professionale, quando esso si svolga interamente alla conclusione del corso di studio.

ALLEGATO 2

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti
(C. 124-859-937-3010-A).****NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, gli sgravi contributivi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione sia qualora il detenuto abbia beneficiato, nel corso della pena, delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, sia qualora il detenuto non ne abbia beneficiato.

2. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, il credito mensile d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, riconosciuto alle cooperative sociali accreditate secondo le modalità di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è concesso nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore assunto, in proporzione al numero di giornate lavorate.

3. In via sperimentale e limitatamente al biennio 2012-2013, è concesso un cre-

dito mensile d'imposta alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre aziende pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per i detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta di cui al presente comma è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

4. Fermo restando quanto previsto, in via ordinaria, dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, le modalità e le condizioni per la fruizione degli sgravi contributivi di cui al comma 1 e dei crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, limitatamente al biennio 2012-2013, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al periodo precedente fissa le misure idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, anche attraverso l'eventuale rimodulazione proporzionale delle agevolazioni dovute in capo ai beneficiari; il relativo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

5. Al fine di favorire esperienze di autoimprenditorialità dei detenuti negli istituti

penitenziari, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati.

6. Ferme restando le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della

legge 22 giugno 2000, n. 193, agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fino a concorrenza del limite di spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (Nuovo testo unificato C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi, C. 3815 Golfo, C. 4838 Savino).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 17-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del capoverso, dopo le parole: congedo di maternità, inserire le seguenti: e in congedo parentale;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ove le sessioni del corso siano ancora attive e il corso stesso continui ad essere funzionale alle esigenze formative o di riqualificazione professionale.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: congedo di maternità inserire le seguenti: e in congedo.

1. 1. Saltamartini, Mosca.

(Approvato)

ART. 2.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire il miglior reinserimento nell'attività lavo-

rativa, le ragioni sostitutive di cui al periodo precedente possono sussistere anche per il mese successivo alla data di rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva ».

2. 1. Antonino Foti.

(Approvato)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento al comma 1, lettera d), del medesimo articolo.

2. 2. Amici, Bressa.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: « nei quattro mesi successivi al parto » sono sostituite dalle seguenti; « nei sei mesi successivi al parto ».

5-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 151, e successive modificazioni, le parole; « durante i tre mesi dopo il parto » sono sostituite dalle seguenti: « durante i cinque mesi dopo il parto ».

2. 3. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso 4-bis dopo le parole: di congedi parentali orizzontali aggiungere le seguenti: e verticali.

3. 1. Brugger, Zeller.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni in materia di congedo di paternità di cui all'articolo 28 del Capo IV si applicano anche in caso di adozioni e di affidamenti entro i tre mesi dall'ingresso del minore nella famiglia ».

5. 1. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Benefici fiscali per le imprese che istituiscono asili nido aziendali).

1. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno

specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa con le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto l'obiettivo di assicurare che gli asili nido situati nei territori di ciascuna regione garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

5. 01. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della pater-

nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 74-bis.

(Indennità di genitore).

1. È istituita l'indennità di genitore. L'indennità si applica esclusivamente ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano ridurre la propria attività lavorativa o che siano privi di occupazione. L'indennità è erogata con cadenza mensile.

2. In caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta ai genitori richiedente applicando le seguenti aliquote all'importo della diminuzione netta del reddito familiare totale conseguente alla predetta riduzione:

a) fino a 20.000 euro di reddito totale familiare: aliquota del 100 per cento;

b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 50 per cento;

c) oltre 30.000 euro e fino a 40.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 25 per cento;

d) oltre 40.000 euro e fino a 50.000 euro di reddito familiare totale: aliquota del 10 per cento.

3. Oltre 50.000 euro di reddito familiare totale, l'indennità di cui al comma 2 non è corrisposta.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, il reddito familiare totale è determinato al netto dell'importo della diminuzione conseguente alla riduzione dell'attività lavorativa.

5. Se il genitore richiedente risulta privo di occupazione, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta nelle seguenti misure mensili:

a) 500 euro, se il reddito familiare totale non supera 10.000 euro;

b) 375 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 10.001 euro e 20.000 euro;

c) 250 euro, se il reddito familiare totale è compreso tra 20.001 euro e 40.000 euro;

d) 125 euro, se il reddito familiare totale è compresa tra 40.001 euro e 50.000 euro.

6. Le indennità di cui al presente articolo non possono comunque superare un importo massimo di 500 euro mensili e non spettano ai lavoratori o alle lavoratrici che hanno usufruito del congedo parentale facoltativo previsto dall'articolo 32.

7. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate per i ventiquattro mesi successivi al parto.

8. Chiunque, al fine di ottenere la concessione dell'indennità di genitore dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi ».

5. 02. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 56-bis.

(Misure di sostegno per il reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei

due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice ».

5. 03. Aniello Formisano, Paladini, Donadi, Mura, Borghesi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

All'articolo 60 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono inseriti in fine i seguenti commi:

« 3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad

accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;

b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice o il lavoratore nei casi di cui air articolo 28 comma 1, ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico dell'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori ».

5. 04. Paladini, Donadi, Mura, Borghesi, Aniello Formisano.